



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri

sezione lavoro 1° grado

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 3664/2016 R.G. controversie lavoro promossa

da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ FRANCESCO per mandato a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZI DI RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'avv. LUPI CRISTIANA per mandato a margine della memoria di costituzione,

e

INPS rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA BELLOMARI'

Nonché

INAIL rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco DAMASCO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 7.9.2016 l'opponente in epigrafe deduceva che aveva avuto conoscenza, in data 18.2.2016, mediante estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione, che risultavano emesse a suo carico le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito elencati in ricorso, in relazione ai quali eccepiva la inesistenza della notifica e la prescrizione del credito in essi riportato. Si costituiva in giudizio Equitalia la quale chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze di parte ricorrente. Si costituiva altresì in giudizio l'Inps il quale eccepiva la carenza di interesse ad agire, la tardività dell'opposizione quanto ai vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e la mancata maturazione del termine prescrizione. Si costituiva anche l'INAIL il quale chiedeva il rigetto del ricorso.

La causa veniva decisa all'odierna udienza come da sentenza della quale veniva data lettura al termine della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile (quanto alla doglianza di mancata notifica, in relazione ad alcune delle cartelle di pagamento e ad alcuni avvisi di addebito per i quali non è maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica) ed in parte accolto (per maturazione della prescrizione post notifica in relazione ad un altro gruppo di cartelle ed un solo avviso di addebito).

Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto parte opponente chiede in realtà accertarsi la inefficacia del titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e dalle relativa cartella di pagamento per mancata notifica della stessa: in sostanza viene impugnato (impropriamente, trattandosi di atto interno del concessionario) l'estratto di ruolo adducendo che le cartelle sottostanti non vi siano o non siano mai state notificate.

Ebbene, per fattispecie quali quella in esame, in cui il ricorrente viene a conoscenza della pretesa tributaria o contributiva nei suoi confronti con la consegna diretta da parte del concessionario di copia dell'estratto del ruolo, è stato recentemente composto un dibattito giurisprudenziale che vedeva contrapporsi da un lato la tesi della esclusione della autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, impugnabile solo unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, e quindi della insussistenza di un interesse concreto e attuale ex art. 100 cod. proc. civ., (cfr. Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013) e dall'altro la tesi della impugnabilità del solo estratto (cfr. Cass. n. 2248 del 03/02/2014).

Le Sezioni Unite (Cass. SU 19704/2015) hanno recentemente composto tale contrasto riconoscendo la piena impugnabilità del ruolo e/o della cartella non validamente notificati dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo, ammettendo così la proposizione di una impugnazione volta in realtà (nonostante l'eventuale qualificazione formale datane dalla parte) non tanto all'annullamento di un mero estratto di ruolo - che, ha specificato la Corte Suprema, in quanto mero "documento" (ossia "elaborato informatico... contenente gli elementi della cartella", come prescrive la legge) non va confuso con il "contenuto" ossia con il ruolo, quale titolo esecutivo atto presupposto dell'emissione della cartella di pagamento da parte del concessionario - bensì alla diversa azione (e relativo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) volta a contestare il contenuto del documento ed in particolare la validità della notificazione della cartella di cui si è venuti a conoscenza solo attraverso la consegna dell'estratto di ruolo. Cio' non comporta, ricorda la Corte, una sorta di "riapertura" dei termini per impugnare la cartella dal momento che posto l'incontestabile *interesse (e diritto) a provocare la verifica della validità della notifica della cartella*, è chiaro che se l'atto risultasse validamente notificato non potrebbe che affermarsi l'inoppugnabilità della cartella mentre se tale notifica fosse inesistente o invalida i suddetti termini per impugnare la cartella non avrebbero neppure iniziato a decorrere.

Cio' premesso, deve in primo luogo rilevarsi il mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. quanto alla deduzione del vizio di mancata notifica delle cartelle ed avvisi.

Giova ricordare che le opposizioni con cui si contestino vizi formali della cartella o della notifica della stessa, da qualificarsi come opposizioni agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618-bis c.p.c. (v. in proposito Cass. Civ. S.U. 562/2000), vanno proposte nel termine perentorio di cinque (ora: venti) giorni dalla notifica della stessa (v. ex multis Cass. Civ. sez. lav. 11338/2010; Cass. 18.11.2004 n. 21863 ed ancora Cass. 8.7.2008 n. 18691, Cass. 24.10.2008 n. 25757).

Ebbene, questo Giudicante ritiene di condividere quanto espresso da una parte della giurisprudenza di merito (si veda per tutte Tribunale Milano, sez. lav., 07/12/2015, ovvero stesso Tribunale, sentenza n. 894/2014 est. Ravazzoni), secondo cui ove si contesti, oltre ai citati vizi, anche la mancata notifica, *illo tempore*, delle cartelle richiamate nelle successive intimazioni di pagamento, l'opposizione va proposta nel termine perentorio di venti giorni dal momento nel quale il soggetto passivo dell'esecuzione abbia conoscenza dell'esistenza della cartella che assume non essergli stata debitamente notificata (in senso conforme Trib. Taranto, 9/4/2014, in causa RGL 9668/10). Ciò in applicazione di consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra altre Cass. n. 6487/2010) secondo cui "qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga... opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto".

La stessa Suprema Corte nelle sentenze nn. 8268/2013 e 7092/14 ha evidenziato che, qualora la parte lamenti la mancata notifica della cartella di pagamento, l'azione va qualificata *"opposizione agli atti esecutivi, dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 49, comma 1. È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie)....Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella"* (Cass. 27019 /2008 e negli stessi termini Cass.11338/2010).

In sostanza il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e non dalla cartella di pagamento, con la conseguenza che la mancata notificazione di quest'ultima non comporta

la inesistenza del titolo, ma incide unicamente sulla regolarità della procedura di riscossione che deve essere denunciata nel termine di venti giorni.

Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto proporre opposizione nei venti giorni successivi al 18.2.2016 (data in cui lo stesso opponente dichiara di aver avuto conoscenza delle cartelle ed avvisi impugnati) onde censurare la mancata, previa, valida notifica degli stessi. Il ricorso giurisdizionale è stato invece depositato il 7.9.2016 per cui le doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle (e del conseguente maturarsi della prescrizione antecedente alla notifica) non potevano più essere fatte valere.

Per un primo gruppo di cartelle e avvisi di addebito, per le quali non si pone, sulla base della data della notifica della cartella stessa risultante dall'estratto di ruolo, alcun problema di prescrizione *successiva* alla notifica deve quindi rilevarsi la inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva: si tratta di tutti gli avvisi opposti, fatta eccezione dell'avviso 39720112001360347000 notificato in data 15.6.2011, di cui si dirà, nonché di tutte la cartelle opposte fatta eccezione per quelle di seguito indicate per le quali risulta fondata l'eccezione, che può essere sollevata anche allo scadere del termine di 20 giorni, di prescrizione successiva alla notifica. Infatti l'inutile decorso del termine perentorio per l'opposizione non preclude in ogni caso tutte le possibilità di difesa previste a favore del debitore, il quale può sempre disporre del rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 617, primo comma, c.p.c. per far valere *fatti impeditivi, estintivi o modificativi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e quindi anche la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notificazione la cartella*.

Posta l'ammissibilità e tempestività di tale eccezione, si pone allora nelle ipotesi, come nel caso in esame, in cui sia sollevata l'eccezione di prescrizione sopravvenuta, la problematica del regime di prescrizione applicabile quando non sia stata opposta la cartella di pagamento ed in particolare ci si domanda se sia applicabile il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 cc (in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 cc) sul presupposto della incontrovertibilità del titolo paragiudiziale rappresentato dalla cartella non opposta.

Questo giudicante è consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale, peraltro supportato da un recente pronunciamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav. Sentenza 24 febbraio 2014, n. 4338) secondo cui una volta intervenuta la cartella di pagamento, non trova più applicazione il termine di prescrizione quinquennale relativo alla contribuzione previdenziale, bensì quello decennale dell'actio iudicati. Nella richiamata pronuncia si legge: *"a mente dell'art. 3, comma 9, legge n. 335/95, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;*

- deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al dlvo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011);

- ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 cc), trova applicazione il termine prescrizione decennale ordinario di cui all'art. 2946 cc (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)"

Questo giudicante ritiene tuttavia di doversi discostare da tale orientamento. La cartella non opposta non ha infatti natura di giudicato in senso sostanziale vista la diversità tra il titolo giudiziale e quello cd. paragiudiziale che viene qui in rilievo: non potendo allora la cartella assumere gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, la stessa si ritiene che non possa neppure determinare una modificazione del regime della prescrizione dei crediti previdenziali, che a seguito della riforma introdotta con l'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 è, di regola quinquennale. La prescrizione breve quindi non si trasforma, come nell'*actio iudicati* di cui all'articolo 2953 CC, in decennale per effetto della mancata opposizione della cartella di pagamento.

Tale indirizzo interpretativo è stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2339/2016.

Ebbene nel caso di specie, posta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, occorre valutare se tale prescrizione sia decorsa *nel periodo successivo* alla notifica delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito impugnati.

Cio' posto, deve dirsi maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica, quanto agli avvisi di addebito, per il solo seguente avviso: 39720112001360347000 notificato in data 15.6.2011 e pertanto prescritto alla data di deposito del ricorso. Per i restanti, notificati in epoca successiva, non puo' dirsi maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica.

Passando all'analisi delle cartelle esattoriali per un primo gruppo è maturata la prescrizione quinquennale successiva, ossia tra la notifica della cartella e la notifica del relativo atto di intimazione, come risultante dagli stessi estratto di ruolo versati in atti. Si tratta di tutte le cartelle opposte fatta eccezione per le seguenti cartelle per le quali vi è prova della notifica del relativo atto di intimazione nel termine quinquennale dalla notifica della cartella o per le quali, attesa la data di notifica della cartella, non puo' dirsi maturata alcuna

prescrizione:
097200802555403681000,9720090070242987000,09720070380084556000,09720080161
232891000,097200801354296410000,0972011003426631000,09720140109320989000,09
720160018824978000,09720130346800453000,09720150142296146000,0972012032333
880000. In relazione a tali cartelle non appare fondata l'eccezione di prescrizione
successiva alla cartella e le restanti doglianze di parte ricorrente appaiono tardivamente
proposte in quanto il ricorso è stato depositato oltre i 20 giorni dalla data in cui il ricorrente
ha avuto conoscenza, come egli stesso ammette, delle relative cartelle. In ogni caso
risultano decorsi 20 giorni dalla notifica dei relativi atti di intimazione, emessi per alcune
cartelle e depositati da Equitalia con attestazione di notifica a mani al destinatario.

Quanto alla ricollegabilità dei relativi atti di intimazione depositati da Equitalia occorre osservare tale elemento deve essere tratto dagli estratti di ruolo in atti, che pur costituendo atto interno del concessionario possono costituire valida prova della suddetta ricollegabilità alle rispettive cartelle laddove la parte opponente, a fronte della produzione in giudizio dell'estratto e della relata di notifica dell'intimazione di pagamento non ha specificamente controdedotto asserendo ad esempio che l'intimazione di cui si è fornita la prova della notifica si riferisce ad altra cartella esattoriale. Cio' posto occorre anche considerare che parte ricorrente ha disconosciuto la conformità all'originale delle copie fotostatiche (prodotte da Equitalia) degli avvisi di ricevimento delle notifiche. Questo giudicante ritiene che la mera, generica formula di disconoscimento della conformità all'originale della copia rispetto all'originale dell'avviso di ricevimento, in mancanza di alcuna deduzione (ad es. illeggibilità anche solo parziale delle firme apposte in calce alla relata, mancanza di uno degli elementi essenziali per ricondurre l'avviso di ricevimento all'atto notificato) esoneri Equitalia dalla produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento in quanto il ricorrente non ha contestato la autenticità della propria sottoscrizione, né la estraneità della persona che ha ricevuto l'atto in luogo del destinatario, né la correttezza dell'indirizzo cui l'atto è stato notificato. Si consideri che dalla copia prodotta si ricava con chiarezza che la notifica è avvenuta al "destinatario".

L'esito della lite (inammissibilità da un lato e accoglimento del ricorso per prescrizione successiva dall'altro) induce alla compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,

1) dichiara inammissibile l'opposizione per tardiva proposizione del ricorso in relazione a tutti gli avvisi di addebito fatta eccezione per l'avviso 39720112001360347000, nonché in relazione alle seguenti cartelle: 097200802555403681000, 9720090070242987000, 09720070380084556000, 09720080161232891000, 097200801354296410000, 0972011003426631000, 09720140109320989000, 09720160018824978000, 09720130346800453000, 09720150142296146000, 0972012032333880000;

2) in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuto quanto indicato nell'avviso di addebito n. 39720112001360347000 e in tutte le cartelle opposte fatta eccezione per le cartelle di cui al punto 1) per le quali deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso;

3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Velletri, 27.3.2018

Il Giudice

Beatrice Marrani